



# COMUNE DI LUSIANA CONCO

Provincia di Vicenza

Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.700301

Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009

comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it – www.comune.lusianaconco.vi.it

C.F.-P.I. 04203480241

**ORIGINALE**

## **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Ufficio: UFFICIO TRIBUTI LUSIANA**

### **DETERMINAZIONE N. 123 del 27-02-2024**

Reg. Settore 24

**Oggetto: INCARICO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'ENTE INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER RESISTERE AL RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO AVVERSO LA SENTENZA DELLA C.T.R. VENETO N. 1020/03/18**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **Richiamate:**

- la Legge della Regione Veneto 18 febbraio 2019, n. 11, pubblicata sul BURV n. 18 in data 19.02.2019, con la quale i Comuni di Lusiana e Conco sono stati fusi in un unico comune denominato "Lusiana Conco" a decorrere dal 20 febbraio 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 e il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la deliberazione n. 2 del 10/01/2024 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024-2026 con l'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili e l'approvazione delle misure organizzative volte al miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 1 del 31.01.2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, conferendo gli incarichi di Posizione Organizzativa;

**Visti** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Adotta la presente determinazione:**

**Considerato** che risultava in essere un ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione proposto da Etra Spa avverso la sentenza della C.T.R. Veneto n. 1020/03/18, del 18.05.2018, relativo ad avvisi di accertamento ICI/IMU 2009, 2010, 2011, 2012.

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 06.02.2019 con cui il Comune di Conco autorizzava il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio avverso il ricorso per Cassazione presentato da Etra Spa, nominando quale difensore, procuratore a mandatario speciale l'avvocato Ruggero Mollo del Foro di Cassino.

**Dato atto** che per tale controricorso presso la Suprema Corte di Cassazione non era stata all'epoca predisposta la relativa determinazione di spesa, ma soltanto una procura speciale alle liti dove si nominava l'Avv. Mollo Ruggero come difensore, procuratore e mandatario speciale del Comune.

**Visto** il relativo preventivo, prodotto in data 04.02.2019, allegato al presente atto, dell'Avv. Mollo Ruggero difensore del Comune di Conco presso la Corte di Cassazione per gli accertamenti ICI/IMU annualità 2009, 2010, 2011, 2012.

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

**Visto** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare:

- l'art. 1 comma 1 il quale enuncia che *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;*
- l'art. 17 comma 1 il quale prevede che *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte* ed il successivo comma 2 riportante i contenuti del suddetto atto in caso di affidamento diretto;
- l'art. 18 comma 1 il quale prevede che *il contratto è stipulato, [...] per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*
- l'art. 50 comma 1 lettera a) il quale prevede che *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;*
- l'art. 3, comma 1, lettera d) dell'allegato I.1 al medesimo decreto il quale definisce l'affidamento diretto come *l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante;*

**Atteso** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della

legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

**Vista** la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 che ai sensi dell'art. 1 comma 130 ha introdotto la facoltà per importi inferiori ad € 5.000,00 di procedere in autonomia senza obbligo di utilizzo del Mepa (fermo restando comunque l'obbligo di ricorrere a parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip, ove esistenti);

**Ritenuto**, quindi, che gli affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2019, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012, permettendo alle P.A. di effettuare acquisti "in economia" come disciplinati dai propri regolamenti interni mediante negoziazione diretta con i fornitori

#### **Dato atto che:**

- l'art. 56 del D. Lgs. n. 36/2023 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *"la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii"*;
- in ossequio all'art. 3 del D. Lgs. n. 36/2023 *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità"*.

#### **Richiamati:**

- la sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n. 2730 del 11.05.2012 secondo la quale l'affidamento dei servizi legali è configurabile allorché l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio affidato a professionisti esterni, più complesso ed articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale, mentre l'attività di assistenza e consulenza giuridica, legata ad una necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma si configura come contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica;
- il parere del Consiglio di Stato 06.10.2017 n. 2109, sul tema dell'esclusione dell'applicazione delle disposizioni del codice degli appalti ai servizi legali, considerata la rilevante componente fiduciaria delle scelte;
- il Parere formulato il 15.12.2017 dal Consiglio Nazionale Forense, per il quale si conclude che: *"...i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo intuitus personae e su base fiduciaria..."*;
- le linee guida dell'ANAC n. 12, approvate dal Consiglio dell'Autorità in data 24.10.2018, in materia di affidamento dei servizi legali, quale atto di regolazione prodotto ai sensi dell'art. 231, comma 2, del Codice che in materia di consulenza legale precontenziosa chiariscono, al punto 1.1.2.2 quanto segue: *"la consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrato o di conciliazione e ciò ricorre quando, ad esempio, l'Amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti"*;
- il parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018 del 03.08.2018 a mente del quale: *"l'incarico singolo ad un professionista individuato allo scopo di difesa in giudizio è inquadrabile tra i servizi legali"*

*disciplinati dal combinato disposto degli artt. 4 e 17 comma 1 lett. d), del D. Lgs. 50/2016; in quanto “contratti esclusi” devono pur sempre esser affidati nel rispetto dei principi previsti dal citato art. 4; ...la tipologia contrattuale di cui all’art. 17 rientra a pieno titolo nella qualificazione di cui all’art. 222 cod. civ. in quanto prestazione personale, puntuale, con incarico non continuativo o periodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi (difesa e rappresentanza in una singola causa)”;*

**Dato atto**, inoltre, che la Corte di giustizia Europea con sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale - ai sensi dell’art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell’articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici - in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell’ambito di un rapporto intuito personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;

**Viste** le Linee guida n. 12 dell’ANAC approvate con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, per fornire chiarimenti sulle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali, alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

**Acquisito** in via telematica, mediante Piattaforma Contratti Pubblici gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Codice identificativo di gara CIG n. B085A1F096 per l’importo di € 3.200,00;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) previste dall’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) in cui si stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

**Ritenuto** di impegnare la somma complessiva di € 3.200,00 (IVA esclusa regime forfettario, c.p.a. 4% e spese di notifica, cancelleria, trasferta e domiciliazione inclusi) al capitolo 1058 del Bilancio di Previsione 2024-2026 afferente all’incarico dell’Avv. Mollo Ruggero.

**Dato atto** che è stata fissata l’adunanza presso la Suprema Corte di Cassazione in Camera di Consiglio per il giorno 29/02/2024 relativa al ricorso in oggetto.

**Dato atto** che per il ricorso in oggetto è stata pattuita tra le parti l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, per intervenuta conciliazione.

**Acquisiti** agli atti i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Verificato** il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dal D. L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il D. Lgs. n. 33/2013 e l’art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

**Vista** la propria competenza in materia.

## DETERMINA

- 1) di affidare all’Avv. Mollo Ruggero, C.F. MLLRGR70L19D810T, l’incarico di rappresentanza in giudizio dell’Ente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per resistere al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della C.T.R. Veneto n. 1020/03/18, del 18.5.18 e dep. il 26.09.18 dalla ditta Etra Spa – società Benefit;

- 2) di impegnare e imputare la somma complessiva di € 3.200,00 (IVA esclusa regime forfettario, c.p.a. 4% e spese di notifica, cancelleria, trasferta e domiciliazione inclusi) al capitolo 1058 del Bilancio di previsione 2024-2026;
- 3) di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avviene entro il 31 dicembre 2024;
- 4) di dare atto che il CIG è il seguente: B085A1F096;
- 5) di liquidare gli importi a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, da far pervenire nel tramite del seguente Codice Univoco: UF90B5;
- 6) di attestare la compatibilità del pagamento suddetto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a D.L. n. 78/2009 e s.m.i.);
- 7) di provvedere al versamento all'Erario dell'Iva addebitata con fattura dal fornitore ai sensi dell'art. 17-ter c. 2 del D.P.R. n. 633/1972 così come modificato dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- 8) la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del vigente Statuto Comunale, all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi nonché nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

*Cantele Raffaella*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



## **AVV. RUGGERO MOLLO**

### *curriculum professionale*

#### **dati personali**

#### **Avv. Ruggero Mollo**

nato a Frosinone il 19.07.1970

residente a Roma, in via Nicolò Bettoni 5 (00153);

nazionalità Italiana

codice fiscale MLLRGR70L19D810T

#### **dati professionali**

Studio professionale: S. Giovanni Incarico (FR) in Piazza Umberto I° 18 (03028)

domicili secondari: Roma, in via Appiano 33 (00136) / Ceprano (FR), in via Campidoglio 110 (03024);

telefono/ fax 0776.549814 - cell. 335.322273

partita iva 01952940607

e-mail: [ruggeromollo@virgilio.it](mailto:ruggeromollo@virgilio.it)

p.e.c.: [avv.ruggeromollo@pec.avvocraticassino.it](mailto:avv.ruggeromollo@pec.avvocraticassino.it)

- iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense dal 1.1.1998: Codice Meccanografico 58894053 / Numero Posizione 151034.
- polizza assicurativa n. 370559530 delle Assicurazioni Generali spa per la responsabilità professionale, con massimale annuale di € 500.000,00.
- Iscritto all'Albo degli Arbitri presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Frosinone al n. 242 della Sezione ordinaria dal 29.1.2008.
- abilitato alle notificazioni a mezzo servizio postale in materia civile ed amministrativa ex Legge n. 53/1994 giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino del 20.03.2008 n. 190.
- Iscritto all'Albo degli Avvocati di Cassino dal 5.12.1997 al n. 1082.
- Iscritto all'Albo speciale dei patrocinanti innanzi alla Corte di Cassazione ed alle Magistrature superiori dal 26.2.2010.
- custode e professionista delegato dal G.E. del Tribunale di Cassino nelle espropriazioni immobiliari.
- Commissario liquidatore dell'Azienda Speciale Consortile "Riserva naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova del Lago di San Giovanni Incarico", su nomina del Presidente della Provincia di Frosinone del 9.3.2017 prot. 22579, da ultimo confermato con provvedimento del 13.1.2020 prot. 755;

- Designato membro del consiglio direttivo del parco naturale regionale Dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi con deliberazione della Comunità del Parco del 27.6.2020 n. 6

### **Istruzione e formazione**

- 1989 diploma di maturità conseguito al Liceo Classico di Pontecorvo (FR).
- 1994 laurea in Giurisprudenza presso L'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (votazione 105/110) con tesi in diritto civile: "opponibilità ed inopponibilità degli atti simulati" - relatore il prof. Giampiero Dinacci.
- 94/96 pratica forense presso lo studio dell'avv. Antonio Mollo del Foro di Cassino.
- 95/96 corso post-laurea per le materie di diritto civile, penale ed amministrativo, diretto dal prof. Rocco Galli.
- 1996 corso di perfezionamento per l'esercizio della professione di avvocato presso la CEIDA di Roma.
- 1997 abilitato alla professione forense presso la Corte di Appello di Roma ed iscritto all'Ordine degli Avvocati di Cassino.
- 2003 corso di specializzazione in diritto internazionale privato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Cassino.
- 2005 socio dell'Associazione Giuristi "Marco Tullio Cicerone", la quale con il patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza di Cassino ed insieme ai vari Ordini Professionali, organizza periodicamente convegni su temi giuridici di maggiore interesse ed attualità
- 2005/07 collaborazione con la redazione delle riviste mensili "il Tao" e "Vita Ciociara" per la cura della rubrica "l'avvocato risponde".
- 2017 corso di specializzazione per la formazione di custodi e delegati alle vendite giudiziarie.
- 2008/20 partecipazione a corsi formativi su varie materie di diritto civile e tributario organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Cassino e Frosinone per i crediti formativi.

### **conoscenze e dotazioni informatiche**

buona conoscenza del pacchetto Windows, posta elettronica, navigazione internet e quant'altro necessario per la professione forense.

banca dati giurisprudenziale e legislativa:	Wolters Kluwer - Leggi di Italia Legale
software per la gestione dello studio ed il deposito telematico:	Wolters Kluwer - Kleos
software per la fatturazione elettronica:	fattureincloud.it
firma digitale:	Aruba / Lextel

### **esperienza lavorativa**

- dal 1997, in collaborazione con l'avv. Antonio Mollo, titolare dello Studio legale Mollo, il quale svolge attività giudiziale e stragiudiziale in tutti campi del diritto.

- dal 1997 al 2006 consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, presso la Vittigli Costruzioni s.r.l. per la gestione del contenzioso e delle gare di appalto.
- dal 2011 nominato custode e professionista delegato dal G.E. del Tribunale di Cassino in numerose procedure immobiliari.
- da aprile 2016, consulente legale per l'attività giudiziale e stragiudiziale del Consorzio Lido di Ulisse 1° al Tennis, sito a Terracina (LT), costituito per la gestione di n. 142 unità immobiliari comprese nell'omonima lottizzazione urbanistica.
- da marzo 2017 Commissario liquidatore dell'Azienda Speciale Consortile "*Riserva naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova del Lago di San Giovanni Incarico*", costituita da vari Enti locali, con il compito della gestione degli affari correnti, di ricognizione e definizione dei rapporti pendenti, della formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

## **AREA DI MAGGIORE COMPETENZA**

**diritto civile**: diritti reali - obbligazione e contratti - responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - famiglia e successioni - infortunistica stradale - recupero del credito.

**diritto commerciale e fallimentare**: consulenza d'impresa - contrattualistica - procedure esecutive mobiliari ed immobiliari - procedure fallimentari ed altre procedure concorsuali.

**diritto del lavoro e della previdenza**: rapporti tra datore di lavoro e lavoratore - infortuni sul lavoro - malattie professionali ed invalidità civile.

**diritto amministrativo**: rapporti con la pubblica amministrazione in generale - appalti di opere e servizi pubblici - edilizia ed urbanistica - espropriazione di pubblica utilità - ambiente.

**diritto tributario**: accertamenti fiscali ed, in particolare, accertamenti in materia di Tributi locali.

### **Alcuni dei recenti incarichi inerenti al contenzioso con Pubbliche Amministrazioni**

- mandato conferito dall'Associazione Professionale Studio In di Isola del Liri per richiedere giudizialmente al Comune di Boville Ernica il pagamento di servizi di progettazione pari a complessivi € 97.457,00 (Tribunale di Frosinone)
- mandato conferito dall'Ing. D. D'Orazio ed il Geom. G. Pisanello per promuovere nei confronti del Comune di Cervaro causa per il mancato pagamento del corrispettivo relativo a n. 3 progetti per oltre € 200.000,00 (Tribunale di Cassino – Collegio Arbitrale –Corte di Appello di Roma)
- mandato conferito dallo Studio tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura TECO di Bologna per l'impugnazione dell'aggiudicazione di servizi di progettazione di opere pubbliche affidati dal Comune di Sora (T.A.R. Lazio - Sez. di Latina)



- mandato conferito dallo Studio In srl Consulting Engineering per il contezioso sorto con il Comune di Pescosolido in relazione al servizio di progettazione di lavori relativi alla “rete di teleriscaldamento ed elettrica (Corte di Appello di Roma n. 1978/15 R.G.)
- assistenza del Comune di Pontecorvo nella controversia per l’escussione della polizza fideiussoria di circa € 260.000,00 relativa ad una concessione edilizia;
- Assistenza del Comune di San Giovanni Incarico nella controversia relativa alla gestione dei profughi alla rendicontazione delle spese (Tribunale di Cassino n. 4316/17 R.G.)
- Assistenza della Casa di Cura Villa Gioia nella controversia per responsabilità sanitaria promossa da un paziente (Tribunale di Cassino n. 200839/10 R.G.);
- Difesa di Paolini Simonetta nella controversia per responsabilità medica nei confronti della Rome America Hospital s.p.a. (Corte di Appello di Roma n. 6358/03 R.G.).
- mandato conferito dall’Azienda U.S.L. di Frosinone in materia di prestazioni sanitarie erogate da una clinica privata (Tribunale di Frosinone R.G. 3148/13 R.G.);
- assistenza del Comune di S. Giov. Incarico nel ricorso al T.A.R. Lazio –Sezione di Latina n. 81/2020 in materia di autorizzazione regionale per l’ampliamento della discarica di rifiuti;
- assistenza del Comune di Colfelice per resistere innanzi al Consiglio di Stato all’appello proposto dalla MAD srl per la v.i.a. del 5° Bacino della discarica di Cerreto (n. (6916/20 R.G.)
- assistenza del Comune di S. Giov. Incarico nel giudizio amministrativo relativo all’istallazione di una stazione radio per telefonia cellulare e telecomunicazioni (n. 326/20 R.G. T.A.R. Lazio -sez. Latina)
- numerosi mandati dai Comuni per l’assistenza innanzi alla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, in materia di tributi locali, quali, a titolo esemplificativo, Comune di Bentivoglio, Comune di Borca di Cadore Comune Caldogno, Comune di Farra di Soligo, Comune di Fiesso Umbertino, Comune di Gaiba, Comune di Montebello Vicentino, Comune di Medicina, Comune di Chiuppano, Comune di Sandrigo, Comune di Villanova di Camposampiero.

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445, dichiara che le informazioni sopra riportate rispondono a verità.

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla legge n° 675/96, nonché al D.Lgs n. 196/03 ed al G.D.P.R. n. 2016/679

S. Giov. Incarico 30 dic. 2020

*Avv. Ruggiero Mollo*  
